

Camera dei Deputati

**Legislatura 16
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

MOZIONE : 1/00262
presentata da **REALACCI ERMETE** il **09/11/2009** nella seduta numero **242**

Stato iter : **IN CORSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
GHIZZONI MANUELA	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
BELLANOVA TERESA	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
BOSSA LUISA	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
BRAGA CHIARA	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
BRANDOLINI SANDRO	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
CARDINALE DANIELA	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
CARRA MARCO	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
CECCUZZI FRANCO	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
CENNI SUSANNA	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
DE BIASI EMILIA GRAZIA	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
DE PASQUALE ROSA	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
ESPOSITO STEFANO	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
FONTANELLI PAOLO	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
FRONER LAURA	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
GATTI MARIA GRAZIA	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
GNECCHI MARIALUISA	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
LARATTA FRANCESCO	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
MARCHI MAINO	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
MARGIOTTA SALVATORE	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
MARIANI RAFFAELLA	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
MATTESINI DONELLA	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
MELIS GUIDO	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
MOTTA CARMEN	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
NARDUCCI FRANCO	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
ORLANDO ANDREA	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
PIZZETTI LUCIANO	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
RAMPI ELISABETTA	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
RIGONI ANDREA	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
ROSSA SABINA	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
RUBINATO SIMONETTA	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
RUSSO ANTONINO	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
SARUBBI ANDREA	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
SCHIRRU AMALIA	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
TRAPPOLINO CARLO EMANUELE	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
TULLO MARIO	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
VANNUCCI MASSIMO	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
VELO SILVIA	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
VELTRONI WALTER	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
VICO LUDOVICO	PARTITO DEMOCRATICO	04/11/2009
SERENI MARINA	PARTITO DEMOCRATICO	10/11/2009
GRAZIANO STEFANO	PARTITO DEMOCRATICO	12/11/2009
CODURELLI LUCIA	PARTITO DEMOCRATICO	23/11/2009
BOCCUZZI ANTONIO	PARTITO DEMOCRATICO	04/12/2009
COLANINNO MATTEO	PARTITO DEMOCRATICO	14/12/2009
PICIERNO PINA	PARTITO DEMOCRATICO	14/12/2009

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 10/11/2009
 APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 12/11/2009
 APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 24/11/2009
 APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 09/12/2009
 APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 15/12/2009

TESTO ATTO

Atto Camera

Mozione 1-00262

presentata da

ERMETE REALACCI

testo di

lunedì 9 novembre 2009, seduta n.242

La Camera,

premesso che:

da parte di migliaia di singoli operatori del settore, delle associazioni di categoria, come la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), e delle organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, si lamenta l'incongruità e l'incoerenza delle nuove prescrizioni relative ai requisiti necessari per la qualifica di restauratore;

per effetto delle nuove norme alcune migliaia di lavoratori verrebbero esclusi dalla possibilità di accesso al titolo, depauperando la forza lavoro, oggi attiva nel settore e cancellando in un colpo solo un'intera generazione di restauratori;

la professione di restauratore costituisce un patrimonio di sapere e di eccellenza inestimabile, garantisce all'Italia uno stabile primato mondiale nell'attività di restauro, conservazione e tutela del patrimonio storico-artistico, non solo nazionale, e rappresenta inoltre uno dei cardini della trasmissione della tradizione e del saper fare tipico degli antichi mestieri;

il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 30 marzo 2009 n. 53 (regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all'acquisizione della qualifica di «restauratore di beni culturali», nonché della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice), i decreti ministeriali 26 maggio 2009 n. 86 e n. 87, e successivamente la circolare del Ministero per i beni e le attività culturali del 12 agosto 2009 n. 35 e il documento del segretariato generale del Ministero per i beni e le attività culturali sempre del 12 agosto 2009, recante «linee guida applicative dell'articolo 182, comma 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio (disciplina transitoria degli operatori del restauro)», hanno varato norme attuative relative allo status di restauratore e di collaboratore;

a questa materia si applicano anche fonti normative che regolano la materia degli appalti pubblici, tra cui alcune con riferimento specifico al settore dei beni culturali: il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, da cui discendono le norme rispetto alle qualifiche richieste per l'accesso alla professione di restauratore (ovvero le categorie di opere pubbliche OS2A e OS2B); il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30; il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

il citato documento sulla «Disciplina transitoria degli operatori del restauro» del Ministero per i beni e le attività culturali indica che ad oggi «[...] non esiste ancora nel nostro ordinamento una compiuta

disciplina delle relative figure professionali» e che «è generale la convinzione che la capacità professionale dei singoli operatori assuma ruolo strategico insostituibile per assicurare la qualità degli interventi conservativi» perché sino ad ora «il problema di verificare che tale idoneità sussistesse in concreto è stato per lungo tempo risolto all'interno di una prassi che vedeva il ricorso pressoché generalizzato ad affidamenti di carattere fiduciario» che hanno condotto oggi alla esigenza di «verifica su basi oggettive della capacità professionale degli operatori»;

la circolare ministeriale prevede l'attribuzione della qualifica a coloro che hanno conseguito un diploma presso una scuola di restauro riconosciuta. Ad oggi sono solo tre gli istituti riconosciuti in Italia;

tali scuole a livello statale sono l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro e l'Istituto centrale di patologia del libro (oggi inglobato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario) che si aggiungono a quelle di livello regionale. Queste ultime risultano essere state le più frequentate dai restauratori. Tuttavia, la frequenza di queste scuole ha avuto luogo quando non erano ancora accreditate, con la conseguenza che moltissimi restauratori qualificati sono in possesso di un diploma non coerente con le indicazioni fornite dal Ministero con i provvedimenti emanati a ridosso dell'estate 2009;

la documentazione richiesta dal Ministero per i beni e le attività culturali per l'accesso alla prova di idoneità si riferisce ad un periodo temporale anteriore all'anno 2000, ed è per la maggior parte degli operatori del settore impossibile da reperire;

una diffusa «...negligenza delle stazioni appaltanti (...) nella redazione dei certificati di esecuzione dei lavori (allegato D al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000)» è stata evidenziata anche nella determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 3 aprile 2002, n. 6;

il certificato è stato introdotto dall'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 (regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni). Quindi per i candidati alla prova di idoneità, ai quali è richiesto di avere svolto attività di restauro per almeno quattro anni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 420 del 2001, è sostanzialmente impossibile documentare la propria attività mediante tale certificato,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative di carattere normativo volte a modificare l'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, consentendo la possibilità di valutare l'attività svolta alla data attuale e non limitarla al 24 ottobre 2001, data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 420 del 2001;

ad eliminare gli elementi ostativi alla partecipazione alla prova introdotti dal decreto ministeriale n. 53 del 2009 e non previsti dal citato articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ed in particolare l'assimilazione della responsabilità derivante dal ruolo di direttore di cantiere con la «responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento» (decreto ministeriale 30 marzo 2009, n. 53, articolo 2, comma 3, lettera a), in previsione del fatto che, in ossequio alla circolare del Ministero per i beni e le attività culturali n. 35 del 12 agosto 2009, gli uffici interessati si troveranno a dover verificare «ora per allora» situazioni che si riferiscono a lavori e ruoli svolti prima del 2000;

attenersi all'interpretazione di «responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento» data dalla sentenza del TAR del Lazio n. 1844 del 2004 che chiarisce come la nozione di responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, richiesta per il conseguimento della qualifica di restauratore, non va intesa nel suo stretto significato tecnico-giuridico, giacché è evidente che non può farsi carico chi esegue effettivamente il restauro dei rapporti e delle responsabilità che sono, sul piano giuridico, esclusivamente riconducibili all'impresa assuntrice dei lavori;

ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate ad includere tra i titoli di studio utili, per la partecipazione all'esame, anche la laurea in conservazione dei beni culturali;

a riconoscere, in via transitoria, il titolo di collaboratore restauratore a tutti coloro che abbiano frequentato corsi professionali istituiti dalle regioni o da istituti privati con riconoscimento regionale (sia biennali che triennali) e ai lavoratori che dimostrino, con qualsiasi mezzo documentale, di aver lavorato in cantieri di restauro;

a modificare il decreto 30 marzo 2009, n. 53 del Ministero per i beni e le attività culturali, con il quale si individuano gli ambiti di competenza, in base ai quali dovranno essere svolte le prove d'esame, prevedendo una maggiore articolazione degli stessi, allo scopo di evitare che operatori fortemente specializzati in un ambito professionale debbano sostenere le prove stesse su materie ad essi estranee sul piano dell'attività svolta.

(1-00262)

«Realacci, Ghizzoni, Bellanova, Bossa, Braga, Brandolini, Cardinale, Marco Carra, Ceccuzzi, Cenni, De Biasi, De Pasquale, Esposito, Fontanelli, Froner, Gatti, Gnechi, Laratta, Marchi, Margiotta, Mariani, Mattesini, Melis, Motta, Narducci, Andrea Orlando, Pizzetti, Rampi, Rigoni, Rossa, Rubinato, Antonino Russo, Sarubbi, Schirru, Trappolino, Tullo, Vannucci, Velo, Veltroni, Vico, Sereni, Graziano, Codurelli, Boccuzzi, Colaninno, Picierno».